



## STATUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE

### HERAKHANDI SAMAJ ITALIANO - APS

(Approvato dall'Assemblea dei soci il .....)

#### PREAMBOLO

L' Hairakhandi Samaj Italiano fonda le sue radici nell'impegno di un gruppo di persone che da molti anni promuove e favorisce la realizzazione pratica di modelli di vita basati su rapporti etici e su percorsi spirituali.

L' Hairakhandi Samaj Italiano (di seguito denominato HSI nel presente Statuto) nasce dalla comune esigenza di diffondere il messaggio spirituale di Babaji, fondato sui principi di verità, semplicità e amore al fine di favorire attività, progetti ed esperienze dirette alla crescita umana e spirituale nel rispetto dell'ordinamento giuridico e dei diritti umani universalmente riconosciuti.

Babaji ha insegnato tra il 1970 e il 1984, nel Suo Ashram (Santuario/Convento) situato a Hairakhan, un villaggio nel nord dell'India, nello Stato dell'Uttarakhand. Il Suo insegnamento è basato sulle Pratiche Spirituali del Karma Yoga (Yoga dell'Azione disinteressata e altruistica dedicata al Divino) e del Bhakti Yoga (Yoga della Devozione), che sono le Pratiche fondanti del percorso Spirituale che si segue nei Luoghi a Lui dedicati.

L'HSI è un'associazione che coordina e sostiene le esigenze espresse dagli associati per la promozione nei settori sociali, culturali e spirituali rispettando al suo interno il principio di uguaglianza degli associati, di solidarietà e di pluralismo indispensabili nello svolgimento delle sue attività istituzionali orientate alla creazione di un'ampia unità tra tutti coloro che intendono impegnarsi per formare una rete integrata di persone, valori e spiritualità attiva indipendentemente da razza, ceto sociale, nazionalità e religione.

L'HSI s'impegna a garantire a tutti gli associati ma anche a tutti coloro che ne condividono i suoi obiettivi i mezzi materiali e ideali per sviluppare la loro naturale aspirazione alla conoscenza del proprio sé, alla consapevolezza e alla libertà evitando qualunque forma d'indottrinamento e di condizionamento.

#### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

##### ART.1 – Costituzione e sede dell'Associazione

E' costituito in base all'articolo 18 della Costituzione Italiana e con riferimento agli Artt. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché ai sensi del D.Lgs. 117/2017 l'Ente del Terzo Settore denominato "HAIRAKHANDI SAMAJ ITALIANO APS", *brevis* anche "HSI", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in C.da Portarino, 10 nel comune di Ostuni. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Potrà altresì istituire sedi secondarie, ovvero periferiche, in Italia e all'estero.

##### ART.2 – Statuto– Efficacia dello Statuto – Interpretazione dello Statuto

L'HSI- APS è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali

dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

#### **ART. 3 – Durata dell'associazione**

L'HSI ha durata illimitata e non potrà essere sciolta se non in base alle norme del presente Statuto e con specifica deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

#### **ART.4 – Oggetto sociale**

L'Associazione ha carattere volontario e non ha finalità di lucro. Essa si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e dei terzi nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero degli interessi economici degli associati.

L'Associazione, nello svolgimento delle attività di utilità sociale, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale favorendo l'incontro culturale, religioso e spirituale anche tra persone di diverse nazionalità e fedi religiose favorendo l'apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale. Essa, attraverso la diffusione e la realizzazione in concreto degli insegnamenti di Babaji, (maestro spirituale che ha ispirato i soci fondatori), diretti a promuovere la consapevolezza delle persone, intende riaffermare i valori umanitari universali del Sanatan Dharma quali la giustizia, la compassione, la saggezza, il servizio al prossimo e a promuovere il lavoro disinteressato (karma yoga) finalizzato alla salvaguardia del bene comune, alla valorizzazione e alla tutela della natura e dell'ambiente e all'assistenza sociale.

L'Associazione s'impegna, altresì, a promuovere contatti sociali e relazioni sia tra gli associati che con le associazioni e le comunità che svolgono attività analoghe e perseguono scopi simili. L'Associazione si propone con funzioni di coordinamento nazionale e regionale delle iniziative individuate dai propri tesserati, siano essi associazioni o singoli individui.

L'Associazione, inoltre, per il perseguimento dei fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati e solo eccezionalmente, in caso di necessità particolari, può assumere lavoratori dipendenti o autonomi facendo ricorso anche ai propri associati.

#### **ART.5 – Attività dell'associazione**

Nel perseguimento degli scopi di cui all'art.4, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività d'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tale scopo può:

- a) organizzare iniziative, eventi, corsi e tutto ciò che è ritenuto utile a favorire le attività culturali con finalità educative.
- b) Diffondere, divulgare, promuovere lo studio sanscrito e la conoscenza di testi sacri e filosofici.
- c) Sviluppare e approfondire le tecniche di meditazione e concentrazione attraverso la pratica dello yoga, dei canti devozionali di gruppo.
- d) Promuovere l'insegnamento del lavoro di gruppo volto al progresso sociale e spirituale delle persone.
- e) Promuovere la pratica e la diffusione delle terapie naturali e olistiche, anche attraverso corsi di formazione professionale tenuti da terapeuti e/o altre figure professionali appositamente abilitate.
- f) Realizzare progetti e iniziative dirette a incentivare l'uso di tecniche di produzione biologiche e biodinamiche nel rispetto della natura e dell'equilibrio ambientale.
- g) Assistere, in caso di necessità, le persone in condizioni di emarginazione e le comunità in caso di calamità naturali o emergenze sociali.

- h) Organizzare iniziative di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti, servizi a sostegno di persone svantaggiate.
- i) Promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.
- j) Tutelare i diritti umani, civili, sociali.
- k) Organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse anche attività editoriali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti da apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto del principio di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.L. gs 117/2017.

#### **ART.6 – Patrimonio e finanziamento dell'Associazione**

Il patrimonio sociale è costituito prevalentemente dalle quote associative e da eventuali entrate derivanti da attività secondarie e strumentali e deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative e contributi di sostenitori privati;
- b) contributi di organismi internazionali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati a sostegno di specifici programmi oltre che alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- c) erogazioni liberali da chiunque provengano;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati o da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell'Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- e) proventi delle cessioni di beni e di servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola o artigianale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e, in ogni caso, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) eredità, legati e donazioni;
- g) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

Compatibilmente con l'obbligo di reinvestimento disciplinato dalle norme vigenti e dal presente statuto gli utili dell'Associazione entrano a far parte del patrimonio alla chiusura di ciascun esercizio e non sono in nessun caso suscettibili di ripartizione tra gli associati, sotto nessuna forma.

## **TITOLO II – ASSOCIATI**

### **ART.7 – Soci.**

Fanno parte dell'Associazione, in qualità di associati, tutte le Associazioni associate all'HSI che abbiano adottato uno statuto conforme al presente Statuto, nonché le persone fisiche le cui domande d'iscrizione siano state accettate dal Consiglio direttivo il quale ha, inoltre, la facoltà di conferire la qualifica di socio onorario a persone che siano state di particolare beneficio all'Associazione e si siano distinte nella diffusione del messaggio di Babaji e nel servizio umanitario.

La qualifica di socio dell' HSI, indipendentemente dal momento in cui viene deliberata dal Consiglio Direttivo, è annuale e cessa in ogni caso al 31 dicembre di ogni anno, salvo il caso di proroga previa delibera del Consiglio direttivo. Tutti i soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, all'atto del rinnovo sono, comunque, tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi,

partecipano alla vita associativa, accettano lo Statuto sociale e le deliberazioni prese dagli organi sociali e danno il loro contributo personale ed economico all'HSI.

Tutti i soci persone fisiche, se maggiorenni, hanno poteri e responsabilità sociali che possono essere meglio specificati in eventuale apposito regolamento. Essi costituiscono le Assemblee, ordinaria e straordinaria, e godono dell'elettorato attivo e passivo. Ogni socio può esercitare un solo voto. I soci, se persone fisiche maggiorenni, ovvero se enti, eleggono gli organi direttivi dell'Associazione, approvano e modificano Statuto e Regolamenti, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale con l'esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa dell'HSI, hanno diritto d'informazione e controllo, di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata in via esclusiva dal Consiglio Direttivo che nella determinazione della stessa terrà conto delle reali esigenze economiche dell'Associazione. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa e non sono rivalutabili.

I Soci, in qualunque momento della vita dell'Associazione non potranno mai esercitare alcun privilegio e/o diritto sul patrimonio **sociale**.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo della qualità di socio, e così pure in qualsiasi caso di cessazione o scioglimento dell'Associazione, il socio non avrà diritto alcuno a restituzioni, rimborsi, ripartizioni o qualsiasi tipo di attribuzione sul patrimonio dell'Associazione. Nel caso di morte di un socio gli eredi non possono vantare alcun diritto.

#### **ART.8 – Associazioni**

Le Associazioni aderenti sono i principali soggetti associativi dell'HSI. La loro adesione è subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico dell'HSI quali: assenza di fini di lucro; la trasparenza amministrativa; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati; nonché la condivisione dei valori di umanitarismo e spiritualità secondo gli insegnamenti di Babaji.

Le Associazioni iscritte all'HSI s'impegnano a rispettare, oltre il presente Statuto, anche tutti i Regolamenti interni emanati ed emanandi del medesimo ente. Inoltre, le Associazioni iscritte sono autorizzate ad usare nella loro denominazione il titolo e il logo "Hairakhandi Samaj".

Per diventare socio dell'HSI occorre farne domanda scritta e motivata al Consiglio direttivo, che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni espresse dal richiedente.

L'ammissione degli enti e dei soci individuali avviene con delibera del Consiglio Direttivo entro **30** giorni dalla presentazione dell'istanza di adesione. Il Consiglio direttivo valuta l'istanza di adesione delle Associazioni sulla base del contenuto del loro Statuto nel quale deve essere espressamente contenuta la dichiarazione di conformità e rispetto dello Statuto e dei Regolamenti dell'HSI.

Contro l'eventuale diniego motivato di ammissione è possibile proporre appello all'Assemblea.

#### **ART. 9 – Domanda di ammissione**

I nuovi soci sono ammessi senza limitazioni derivanti dalle loro condizioni personali, economiche e sociali.

Nella domanda di ammissione il richiedente deve indicare:

- Nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza, autorizzazione a favore dell'HSI al trattamento dei dati personali, motivo della richiesta di iscrizione.
- Dichiarazione d'impegno al versamento della quota associativa annuale in caso di ammissione.

La domanda di ammissione presentata da un minorenni per il suo accoglimento deve essere sottoscritta dall'esercente la potestà.

Le Associazioni che presentano domanda d'iscrizione all'HSI dovranno allegare alla domanda:

- Copia dello Statuto sociale
- Delibera del Consiglio direttivo dell'Associazione dalla quale risulti esplicitamente la volontà dell'Associazione di volersi iscrivere all'HSI e l'impegno a rispettarne il presente Statuto e tutti i Regolamenti interni emanati ed emanandi.

## **ART.10 – Categorie di soci**

I soci possono essere:

- Soci fondatori
- Soci ordinari
- Soci onorari

Essi partecipano senza limitazioni e nel medesimo modo alla vita dell'Associazione.

La qualifica di socio è annuale e cessa al 31/12 di ogni anno salvo rinnovo della tessera o **proroga del termine.**

## **ART.11 – Soci fondatori**

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e contribuito alla creazione del patrimonio iniziale dell'Associazione.

## **ART.12 – Soci ordinari**

Sono soci ordinari tutti gli associati che non siano soci fondatori o onorari e ne facciano domanda, impegnandosi a corrispondere annualmente la quota associativa.

## **Art.13 – Soci onorari**

Sono soci onorari coloro che si sono distinti per meriti particolari nell'ambito dei fini istituzionali dell'Associazione o per aver dato il loro contributo allo sviluppo dell'associazionismo sociale meritando la qualifica di socio su iniziativa e delibera del Consiglio direttivo senza la formale richiesta di iscrizione.

## **ART.14– Diritti dei soci**

Gli associati hanno gli stessi diritti qualunque sia la categoria di soci a cui appartengono e li esercitano nel medesimo modo senza alcuna discriminazione.

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare alla vita di questa, nonché a qualsiasi iniziativa o manifestazione promossa dall'Associazione nei modi deliberati dal Consiglio direttivo.

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alle Assemblee, di intervenire e di esercitare al loro interno il diritto di voto con esclusione dei soci minori di età i quali hanno diritto di partecipazione ed intervento ma non di voto.

**Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del terzo settore aderenti all'HSI sono attribuiti fino a un massimo di cinque voti in proporzione al numero dei loro associati ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 117/2017.**

## **ART.15 – Doveri dei soci**

Gli associati hanno l'obbligo di pagare la quota associativa, di osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali, infine, sono tenuti alle eventuali contribuzioni straordinarie che si rendessero necessarie.

**L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.**

**La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.**

**Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.**

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche dell'HSI.

## **ART. 16 – Recesso ed esclusione degli associati persone fisiche ed enti**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Il socio può recedere mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione del socio o delle associazioni iscritte che abbiano dimostrato di non condividere gli scopi dell'Associazione non ottemperando alle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni degli organi sociali. Altri motivi di esclusione sono il



mancato pagamento della quota sociale, l'aver arrecato danni morali e/o materiali all'HSI, l'aver provocato in qualunque modo turbamento al regolare svolgimento delle attività associative. L'esclusione deve essere comunicata per iscritto al socio escluso assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea alla prima riunione utile consentendo facoltà di replica ad eccezione del caso in cui il socio, senza giustificato motivo, si renda moroso nel pagamento della quota associativa annuale.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno della notifica della deliberazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci; la perdita della qualifica di associato comporta automaticamente la decadenza da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione stessa, sia all'esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non avranno diritto al rimborso della quota annualmente versata.

#### **ART.17 – Partecipazione e quota associativa**

La partecipazione all'Associazione non si collega alla titolarità di azioni né di quote di natura patrimoniale. La quota associativa è incedibile e non si trasmette neppure agli eredi; non è rivalutabile; viene versata a fondo perduto e non è ripetibile neppure in caso di recesso o morte del socio o, ancora, di scioglimento dell'Associazione.

### **TITOLO III – Organi sociali**

#### **ART.18 – Organi dell'Associazione**

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Segretario
- Tesoriere
- Collegio dei revisori

#### **ART.19 – Assemblea**

L'Assemblea si compone di tutti gli associati iscritti nel Libro dei soci e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

Essa è convocata dal Presidente dell'associazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e tutte le volte che sia necessario ovvero quando ne faccia richiesta un decimo degli associati aventi diritto di voto o la maggioranza del Consiglio direttivo. La convocazione è fatta con avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, il luogo, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita al recapito risultante dal libro dei soci e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso saranno comunque valide le adunanze a cui partecipino di persona o per delega tutti i soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante e conservato nel Libro dei verbali.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita se sono presenti la metà più uno degli

associati, **presenti in proprio o per delega**; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti, **in proprio o per delega**.

Ciascun associato può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Un associato può avere un massimo di **tre** deleghe.

L'Assemblea delibera a maggioranza **dei voti** dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

**Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.**

Le delibere dell'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti .

#### **ART.20 – Compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione.
- Approva il bilancio d'esercizio.
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali.
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti.
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione legale nei loro confronti.
- Ratifica l'esclusione degli associati.
- Delibera sulle modificazioni dello Statuto.
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

#### **ART. 21 – Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

#### **ART.22 – Consiglio Direttivo (“organo di amministrazione” ex art. 26 Dlgs. 117/2017)**

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di consiglieri variabile non inferiore a 7 e non superiore a 11 sulla base delle indicazioni dell'Assemblea.

I consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra tutti i soci che intendono candidarsi. La ripartizione dei consiglieri tra tutti gli associati, persone fisiche e altre associazioni aderenti, sarà determinata in base al principio di rappresentatività **ovvero secondo il numero d'iscritti alle diverse associazioni aderenti.**

**Esso dura in carica 2 anni e i suoi membri sono rieleggibili.**

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di impedimento o di dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà, alla prima Assemblea successiva alla dimissione dell'incarico di consigliere, a eleggere un nuovo consigliere tra i soci dell'Associazione. Il consigliere così eletto resta in carica fino alla fine del mandato dell'intero Consiglio direttivo di cui fa parte.

**In caso di assenza di un consigliere per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, egli decade automaticamente dal suo incarico e al suo posto subentra il primo dei non eletti alle ultime elezioni o in mancanza di questi si procede alla ricostituzione dell'organo amministrativo eleggendo un nuovo consigliere.**

Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio direttivo decade e dovrà essere rinnovato.

La carica di consigliere è gratuita.

Il Consiglio direttivo è competente nella gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo

quanto è riservato all'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

In particolare, tra gli altri compiti:

- a) amministra l'associazione;
- b) attua le deliberazioni dell'assemblea;
- c) predispone il bilancio di esercizio, lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- d) decide in merito all'accoglimento delle domande di ammissione degli aspiranti soci;
- e) delibera l'esclusione dei soci;
- f) delibera l'ammontare delle quote associative annuali, le modalità di pagamento e le tariffe per l'utilizzazione dei servizi;
- g) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- h) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- i) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts;
- j) sottopone all'Assemblea straordinaria le proposte di modificazione dello Statuto, di scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio dell'associazione;
- k) nomina tra i propri membri il Tesoriere e il Segretario;
- l) dare idonea pubblicità alle proprie deliberazioni e a quelle dell'Assemblea garantendo il libero accesso ad esse da parte di tutti gli associati;

Ogni consigliere deve astenersi dal partecipare alle discussioni e alle votazioni del Consiglio direttivo quando sia in conflitto d'interessi con l'Associazione. Le deliberazioni prese con il voto determinante dei consiglieri in conflitto d'interesse sono invalide. Al conflitto d'interessi dei consiglieri, in quanto amministratori dell'associazione, si applica l'art. 2475ter del codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Runts o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio direttivo.

Al Consiglio Direttivo è data facoltà di nominare, anche tra gli associati, un fiduciario interno, un addetto alle pubbliche relazioni e qualsiasi altra figura utile all'Associazione per lo svolgimento delle sue attività

#### **ART.23 – Presidente**

Il presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca dell'assemblea. Egli è rieleggibile per un massimo di quattro mandati.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca e presiede l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il presidente nei soli casi di necessità e urgenza può anche provvedere su materie di competenza del Consiglio direttivo, salvo sottoporre immediatamente le sue decisioni alla ratifica da parte del Consiglio direttivo nella prima riunione utile e comunque non oltre i 15 giorni successivi all'emissione dei provvedimenti.

In caso d'impedimento all'esercizio delle proprie funzioni dovuto a forza maggiore, il presidente dovrà essere sostituito dal segretario che svolge funzioni di vicepresidente.

La carica di Presidente è a titolo gratuito.

#### **ART.24 – Tesoriere**

Il tesoriere viene scelto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri e dura in carica due anni. Al tesoriere compete la gestione finanziaria dell'Associazione. In particolare egli cura l'incasso delle quote annuali versate dai soci, eventualmente sollecitandone il pagamento; tiene i registri delle entrate e delle uscite; può disporre della liquidità risultante da provvista bancaria e può sottoscrivere



assegni; annualmente redige il bilancio dell'Associazione, corredandolo di una relazione esplicativa.

Il Tesoriere può essere coadiuvato dal cassiere nell'esercizio delle sue funzioni ed è responsabile di eventuali ammanchi che dovessero riscontrarsi nella gestione ad esso affidata.

#### **ART.25 – Organo di revisione legale dei conti**

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

### **TITOLO IV – Libri sociali, Bilancio e Risultato di gestione**

#### **ART.26 – Libri sociali**

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il libro dei verbali e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- c) il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso consiglio;

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente o di eventuali altre sedi regolarmente istituite, entro 30 giorni dalla richiesta formulata all'organo competente.

#### **ART.27 – Bilancio**

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal tesoriere coadiuvato da tutto il Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Runts entro il 30 giugno di ogni anno.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

### **TITOLO V – Dei rapporti con i terzi**

#### **ART.28 – Convenzioni**

Le eventuali convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione eventualmente stipulata è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

#### **ART. 29 – Personale retribuito**

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

#### **Art. 30 - Responsabilità patrimoniale**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

#### **ART. 31 – Assicurazione dell'associazione**

L'associazione, previa delibera del Consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.

## **TITOLO VI - Scioglimento dell'Associazione**

### **ART.32 – Scioglimento e liquidazione**

L'Associazione potrà essere sciolta solo con la delibera dell'Assemblea straordinaria assunta con maggioranza qualificata di tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

### **ART.33 - Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

### **ART. 34 – Norma transitoria**

- 1) Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
- 2) L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore.